



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI VENDIBILI NELLE FARMACIE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO – Bando P11/2018

CHIARIMENTI (CHIARIMENTO N.2)

1. DOMANDA

Per la verifica del contributo ANAC pagato per la partecipazione al bando e pagato in tabaccheria, va bene la ricevuta di pagamento con allegata auto dichiarazione di pagamento e conformità all'originale?

RISPOSTA

A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'A.N.A.C., il concorrente deve inviare e fare pervenire al Comune attraverso il Sistema copia in formato elettronico della documentazione comprovante l'avvenuto versamento del contributo a favore dell'A.N.A.C., corredata da dichiarazione di copia conforme peraltro già predisposta all'interno dell'Allegato 1.

2. DOMANDA

Si chiede se l'utilizzo dei corrieri per il trasporto dei farmaci è da intendersi come subappalto.

RISPOSTA

La consegna dei prodotti fa parte delle prestazioni oggetto del contratto di appalto. L'art. 105 comma 2 del D. lgs. 50/2016 definisce il subappalto come "il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto di appalto". Questa Amministrazione ritiene pertanto che l'espletamento delle attività di consegna richieste dal Capitolato Speciale d'Appalto da parte del concorrente mediante soggetti terzi, costituisca subappalto fatto salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 3, lett. c. bis) in tema di contratti continuativi di cooperazione sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura.

È quindi facoltà dei concorrenti dichiarare in sede di gara la volontà di ricorrere o meno al subappalto per le attività di trasporto e consegna dei farmaci, nella misura massima consentita del 30 % dell'importo complessivo del contratto. In caso affermativo dovrà essere indicata una terna di

nominativi dei subappaltatori. È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1 del Disciplinare di gara (Allegato 3 riservato ai subappaltatori: "dichiarazioni integrative subappaltatore").

La mancata dichiarazione di voler eventualmente ricorrere al subappalto in sede di gara non comporta esclusione, sanzione e/o richiesta di integrazione. L'unica conseguenza è che, in caso di aggiudicazione, il concorrente non potrà poi subappaltare tali attività nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

Ascoli Piceno 28 Dicembre 2018

Comune di Ascoli Piceno
Il Dirigente
Dr. Paolo Ciccarelli